

**Tribunale di Verona – Sentenza 16.2.2011  
(Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO)**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nel presente giudizio la società A, dapprima in bonis poi tramite la propria curatela, ha denunciato l'assenza di qualsiasi pattuizione in relazione al rapporto di conto corrente inter partes e, previo accertamento dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha chiesto la restituzione della somme indebitamente percepite dalla convenuta.

Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta deve essere accolta limitatamente alla domanda di ripetizione per le somme indebitamente percepite negli anni 1993 e 1994. Ai fini della domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi, la prescrizione decorre infatti, non dalla data delle singole operazioni, bensì dalla data di definitiva chiusura del conto (cfr. Cass. S.U. n. 24418/2010). Si tratta infatti di rapporto giuridico unitario, del quale le singole operazioni rappresentano solo articolazioni o variazioni quantitative (non rilevano le chiusure annuali o trimestrali, trattandosi di mere operazioni di contabilizzazione necessarie per la gestione del conto). Trattasi inoltre di ordinaria prescrizione decennale e non della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., posto che l'attore in ripetizione agisce non già per il pagamento di interessi, ossia di una prestazione periodica, bensì per la restituzione di una somma indebitamente versata, sì che la prestazione ha carattere unitario e non attiene quindi al pagamento di interessi, bensì semplicemente alla restituzione di un indebitato.

Ciò posto, in fatto il contratto di conto corrente bancario con apertura di credito per cui è causa risulta concluso in data 3.9.1990. Dall'esame di tale contratto emerge che per la determinazione d'interesse creditore la parti avevano rinviato alle condizioni in vigore presso la banca, alcun ulteriore riferimento ai tassi debitori risulta invece dal contratto sottoscritto, salvo il rinvio per "conferma e accettazione delle norme a condizioni riportate in calce". Il contratto in esame prevede inoltre all'art. 7 la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Alla luce di quanto sopra, diversamente da quanto indicato nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, non può ritenersi sussistente alcuna legittima pattuizione degli interessi applicati dall'istituto di credito della commissione di massimo scoperto, posto che il documento di cui al rinvio allegato al contratto con

l'indicazione del tasso debitorio al 13,50% e della c.m.s. dello 0,125% non è sottoscritta dalla società attrice né può ritenersi sufficiente il rinvio per accettazione alle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi". Ed invero il foglio contenente l'indicazione del tasso debitorio, pur recando in alto la medesima data di accensione del conto corrente e l'indicazione A, non reca ulteriori elementi per correlarlo con sicurezza al contratto sottoscritto dall'attrice. D'altronde il tasso debitorio ivi indicato non risulta essere stato applicato dalla banca né l'istituto di credito è stato in grado di fornire ulteriore copia del documento onde desumere la sottoscrizione del cliente.

Alla luce di tali elementi il rinvio alle condizioni in calce di cui al contratto non consente di ritenere provato la pattuizione ultralegale degli interessi tenuto conto della giurisprudenza della Suprema Corte in base alla quale la pattuizione di interessi ultralegali avviene soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti.

Ne consegue pertanto che in assenza di pattuizione scritta deve essere dichiarata l'illegittima applicazione di tasso debitori superiori a quello legale e ciò in ossequio del disposto di cui all'art. 1284, u.c. c.c. e della commissione di massimo scoperto

Affermata la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, occorre ricordare che la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che la pattuizione relativa agli interessi in misura superiore a quella legale è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento patrizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con la disciplina legale.

Per quel che riguarda, invece, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi va rilevato che è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale tale pratica anatocistica è da considerare radicalmente nulla, posto che essa non ha mai costituito, né oggi, né in passato, un uso normativo, bensì, al più, un uso negoziale, unilateralmente imposto dalle banche ai propri clienti (da ultimo, Cass., S.U. n. 21095 del 2004, Cass. S.U. n. 24418 del 2010).

In relazione poi alla determinazione degli importi indebitamente percepiti in seguito all'illegittima applicazione di tassi ultralegali, della commissione e della capitalizzazione trimestrale è stata disposta CTU contabile, cui questo giudice si

riporta perché adeguatamente motivata a persuasiva in assenza di osservazioni tecniche delle parti in causa.

Sulla base dei conteggi effettuati dal CTU è risultato un saldo a credito per il correntista, alla data di chiusura del conto, di € 87.084,65 di cui € 69.066,52 a titolo di interessi non dovuti e € 18.18.018,13 a titolo di c.m.s. A tali somme devono essere detratte gli importi relativi agli anni 1993 e 1994 coperti da prescrizione pari ad € 5.984,48 per interessi ed € 1.247,50 per c.m.s

Tutto ciò premesso la banca convenuta deve essere condannata a pagare, in favore del fallimento di A, la somma di € 79.852,67, quale saldo attivo del conto corrente n.1094/03, oltre interessi legali dalla chiusura del conto medesimo (20.7.2005) al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico della convenuta Banca B.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nella causa civile n. 8214/05 promossa da fallimento A nei confronti della Banca B:

**condanna** la Banca B al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 79.852,67 quale saldo attivo del conto suddetto alla data di chiusura, oltre interessi legali dal 20.5.2005 al saldo;

**condanna** la Banca B alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.985,44, di cui € 650 per spese, € 3.300 per diritti e il resto per onorario, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e cpa;

4) **pone** definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U.